IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile

Composto dai sigg. Magistrati:
Donata Clerici Presidente Rel. Est.
Monica Mastrandrea Giudice
Tiziana De Fazio Giudice

nella causa n. 25742/2019 promossa da:
[redacted]
nato in PAKISTAN in data [redacted]
rappresentato e difeso dall'Avv. FERRUA MAGLIANI NICOLA Ricorrente

CONTRO
Ministero dell'Interno-Commissione Territoriale per il Riconoscimento della PI in Torino Resistente

Con l'intervento del Pubblico Ministero

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

Avente ad oggetto: Impugnazione, ai sensi degli artt. **35bis d. lgs. 28.1.2008 n. 25** e **19 d. lgs. 1.9.2011 n. 150,** del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale

PREMESSO in FATTO

Con dichiarazione resa in data 30.5.2019 presso la Questura di Cuneo, [redacted] nato a Gujrat, PAKISTAN, il 16/02/1996, ha presentato per la seconda volta domanda di Protezione Internazionale (v. Mod. C3).

Con provvedimento in data 19.6.2019 (notificato il 21.9.2020), la Commissione Territoriale ha dichiarato, *ex* art. 29 d.lgs.25/2008, l'inammissibilità del ricorso.

Con ricorso tempestivamente depositato in data 18.10.2020, [redacted] ha proposto impugnazione avverso il provvedimento chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, la protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, la Protezione Umanitaria o per casi speciali.

La Commissione Territoriale non si è costituita in giudizio, ma ha inoltrato in via telematica gli atti della procedura amministrativa.

Il Pubblico Ministero ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità o comunque per il rigetto del ricorso.

Respinta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, fissata ed espletata l'udienza di comparizione delle parti, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I.... In via preliminare si respinge l'istanza di **audizione** del richiedente.

Ritiene il Collegio di disporre di tutti gli elementi utili e necessari ai fini della decisione, senza bisogno di intervistare nuovamente il richiedente.

Costituisce, del resto, principio condiviso da questo Tribunale quello, secondo cui non sussiste alcun automatismo tra la fissazione dell'udienza di comparizione ex art. 35 bis D.Lgs. 25/2008 e l'audizione del richiedente, a tale incombente potendo e dovendo il Giudice procedere solo qualora, nel caso concreto, ravvisi la necessità di chiedere chiarimenti all'interessato (cfr. Cass. civ. Sez. I, Sent. 05-07-2018, n. 17717).

II. Si premette, ancora, che con provvedimento del **20.1.2017**, in atti, la Commissione Territoriale di Torino aveva rigettato una precedente domanda di protezione internazionale formulata dall'odierno richiedente e fondata sui motivi di cui al verbale di dichiarazioni del **19.12.2016,** al quale sul punto si rimanda (documentazione senza numerazione prodotta il 28.1.2020).

Tale decisione è stata impugnata e confermata con ordinanza del Tribunale in data **9.2.2018**.

L'ordinanza, impugnata, è stata confermata dalla Corte d'Appello di Torino con sentenza in data **9.11.2018/8.1.2019**.

A seguito della presentazione della domanda reiterata in data 30.5.2019, e della dichiarazione di inammissibilità (**19.6.2019**), con la presente impugnazione il ricorrente censura la decisione della Commissione Territoriale, lamentando l'omessa audizione, che avrebbe precluso l'esame di due gravi episodi documentati altrettante denunce (docc. 4 e 5), a seguito dei quali il padre avrebbe subito le fratture di cui al doc. 6.

Lamenta altresì il ricorrente, con riferimento alla Protezione Sussidiaria, la *mancata valutazione del deterioramento delle generali condizioni del Paese di origine*.

Va chiarito, innanzi tutto, che l'oggetto del presente giudizio consiste esclusivamente nella decisione della Commissione del 19.6.2019, che ha dichiarato inammissibile la domanda reiterata, e non già la precedente decisione, oggetto peraltro di sindacato giurisdizionale cui è già seguito il rigetto del ricorso, sia in sede amministrativa che giurisdizionale.

III. Con riferimento al quadro normativo, va rammentato che la fattispecie in esame dev'essere inquadrata entro l'ambito applicativo dell'art. **29 D.Lgs. 25/2008,** a mentre della quale *"la Commissione Territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame nei seguenti casi: [...] b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine"*.

La **direttiva 2005/85/CE,** consente agli stati membri di "*giudicare una domanda di asilo irricevibile (...) se (...) il richiedente ha presentato una domanda identica dopo che sia stata presa una decisione definitiva*" (art. 25, paragrafo 3 lett. f), chiarendo poi che "*una domanda di asilo reiterata è anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se, dopo il ritiro della domanda precedente o dopo che sia stata presa una decisione" definitiva "su quella domanda, siano emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l'esame dell'eventuale qualifica di rifugiato*" (art. 32, par. 3), e che "*se, in seguito all'esame preliminare di cui al paragrafo 3 del presente art., emergono o sono addotti dal richiedente elementi o risultanze nuove che aumentino in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di rifugiato, la domanda viene sottoposta a ulteriore esame a norma del capo 2^*" (art. 32, par. 4).

Il diritto di reiterare la domanda di protezione internazionale adducendo nuovi elementi a sostegno della stessa trova un limite nel par. 6 del richiamato art. 32 della direttiva, per il quale "*gli Stati membri possono decidere di procedere ad un ulteriore esame della domanda solo se il richiedente, senza sua colpa, non è riuscito a far valere, nel procedimento precedente, la situazione esposta nei paragrafi 3, 4 e 5 del presente art., in particolare esercitando il suo diritto a un rimedio effettivo a norma dell'art. 39*".

In applicazione di tali principi, e secondo l'orientamento interpretativo che si condivide, la reiterazione della domanda di protezione fondata su "elementi nuovi" incontra un limite costituito dalla prova, a carico del richiedente, dell'incolpevole impossibilità della tempestiva deduzione di detti elementi nella precedente fase, amministrativa e/o giurisdizionale.

La norma di cui all'art. 29 D.Lgs. 25/08 dev'essere interpretata nel senso di riconoscere l'ammissibilità della riproposizione della domanda quando vengano prospettati argomenti o prove nuove (pur già esistenti al momento della precedente richiesta) che il richiedente dimostri di non aver potuto, senza sua colpa, allegare o produrre prima (cfr. *ex multis* Cass. Civ., Sez. VI-1, Ord. n. 5089 del 28 febbraio 2013; Cass. civ. Sez. VI - 1, 05/03/2015, n. 4522).

In altri termini, solo l'impossibilità incolpevole di dedurre tempestivamente gli elementi di cui trattasi nel procedimento amministrativo di riconoscimento della protezione internazionale, nonchè in quello giurisdizionale che l'interessato può introdurre con il ricorso al tribunale avverso la decisione negativa della commissione territoriale, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comporta l'ammissibilità della reiterazione della domanda di protezione.(Cass. n. 5089 del 2013).

In particolare, nella citata pronuncia la Suprema Corte ha espresso il seguente principio di diritto: "*In tema di protezione internazionale, i "nuovi elementi", alla cui allegazione l'art. 29, lett. b), del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 subordina l'ammissibilità della reiterazione della domanda di riconoscimento della tutela, possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi del diritto alla protezione stessa, successivi al rigetto della prima domanda da parte della competente commissione, anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto, purché il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza innanzi alla commissione in sede amministrativa, né davanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale di cui all'art. 35 del d.lgs. citato.*"

Tale limite è ineludibile giacché, in mancanza, si consentirebbe una reiterazione *sine die* della domanda di protezione, con totale compromissione del principio del *ne bis in idem* e con pregiudizio per l'attuazione delle pregresse decisioni.

IV. Nella specie, il ricorrente ha prodotto documentazione relativa a due nuovi episodi denunciati (doc. 4-5), che nel ricorso si assumono verificati il 19.7.2019 ed il 15.8.2019.

Al riguardo si osserva, in primo luogo, che il primo episodio risulta risalente non già al 19 Luglio 2019, bensì allo stesso giorno dell'anno precedente (così nei docc. 4 nella copia originale e tradotta).

In secondo luogo, non emerge il nesso causale tra le due denunce, presentate appunto il 19.7.2018 ed il 15.8.2019 (apparentemente, dal padre –che ha un cognome diverso dal ricorrente, ma corrisponde a quanto indicato nel primo C3) e la vicenda che il Richiedente pone a fondamento della sua fuga, tenuto conto che dalla prima audizione non emergono i nomi dei suoi aggressori né i riferimenti temporali; che la denuncia a carico del Sig[redacted]– già prodotta in Commissione Territoriale in occasione della prima domanda, ed esaminata anche in appello, ed in questa fase inserita nei docc. 4, 5 e 6 prodotti il 28.2.20 su richiesta del Collegio (con numerazione ripresa dal numero 1, rispetto a quelli di cui al ricorso) - è in urdu. Infine, ed in ogni caso, si osserva che in merito alla rilevanza, in rapporto ai dubbi di genuinità, di tali documenti si era espresso -in senso negativo- sia il Tribunale sia la Corte.

Va ancora aggiunto che nè l'uno né l'altro documento è stato sottoposto all'attenzione della Commissione Territoriale o menzionato nella memoria depositata (il secondo, addirittura, si riferisce ad episodio successivo alla domanda reiterata).

Ne consegue che non sono stati allegati alla domanda reiterata elementi nuovi in merito alle condizioni personali o alle situazioni del Paese di provenienza del richiedente.

V. La Protezione Umanitaria

In via ulteriormente subordinata, il ricorrente ha formulato istanza volta alla Protezione Umanitaria o per casi speciali.

Il provvedimento della Commissione Territoriale non contiene alcun riferimento riguardo alla Protezione Umanitaria, limitandosi alla dichiarazione di inammissibilità della domanda di Protezione Internazionale.

Peraltro, tale profilo era già presente nella fase amministrativa, attraverso la memoria depositata dal legale del ricorrente in data 13.5.2019 (peraltro espressamente menzionata dal provvedimento impugnato) e le argomentazioni ivi contenute (che menzionano l'attività lavorativa e la volontà di inserimento sociale sul territorio italiano). Non è quindi dubitabile che tali circostanze, da qualificarsi alla stregua di *nuovi elementi in merito alle sue situazioni personali* (riguardante non già la Protezione Internazionale, bensì la protezione 'residuale'), siano già stati poste all'attenzione della PA.

Ne consegue che tale domanda, il cui esame risulta omesso in sede amministrativa, può essere presa in considerazione in sede di impugnazione.

Con riferimento al caso di specie, ovvero alla nuova domanda formalizzata il 30.5.2019, occorre rammentare che, dopo il d.l. 4.10.2018 n. 113 convertito in legge 1.12.2018 n. 132 (che ha rivisto e modificato integralmente la disciplina della protezione umanitaria, pervenendo a tipizzare la possibilità di concedere un permesso speciale per motivi diversi da quelli posti a base della domanda di protezione internazionale), è entrato in vigore il d.l. 21.10.2020 n. 130, che ha nuovamente modificato la disciplina in materia.

In particolare, l'art. 1 co. 1 del Decreto Legge n. 130 del 21.10.2020 prevede, tra l'altro, l'aggiunta all'art. 5 co. 6 D.Lgs. 286/98 (nel testo risultante dalla modifica di cui al D.L. 113/2018), dell'inciso '*fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano.*'

La stessa norma prevede altresì la sostituzione del comma 1.1 dell'art. 19 D.Lgs. 286/98 con un nuovo testo, che delinea i casi in cui il Questore rilascia un Permesso di Soggiorno per *protezione speciale*. L'art. 15 ("*disposizioni transitorie*"), dispone che le previsioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), e) ed f) "*si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto*".

Il Ricorrente argomenta la propria domanda evidenziando, tra l'altro, il percorso di positiva integrazione sul territorio italiano.

In ordine a tale aspetto, va osservato che il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo in Italia *può essere valorizzato come presupposto della Protezione Umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel Paese di origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili... il raggiungimento di un livello d'integrazione sociale, personale od anche lavorativa nel paese di accoglienza può costituire un elemento di valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza di una delle variabili rilevanti della 'vulnerabilità', ma non può esaurirne il contenuto...* (vedasi Cass. sent. N. 4455/ 2018). E' necessaria quindi, secondo tale pronuncia, una *valutazione comparativa* che consenta in concreto di verificare la situazione del Richiedente.

Nella specie, la domanda è fondata.

Il Ricorrente ha raggiunto un notevole grado di integrazione nel tessuto socio-economico dell'Italia. Egli ha infatti ha prodotto:

- contratto di lavoro a tempo indeterminato con la ditta M&M srl in Cuneo, decorrente dal 17.3.2017;
- contratto di lavoro a tempo determinato con Randstad Italia srl in Cuneo per il periodo da maggio a dicembre 2017 con alcune buste paga;

- Certificazione Unica 2018 (redditi 2017 per 8504€);
- Certificazione Unica 2019 (redditi 2018 per 12816€);
- contratto di locazione sottoscritto dal Richiedente (insieme ad un connazionale) il 13.10.2018 per immobile sito in Dronero via Giolitti 6;
- contratto di somministrazione con Andos Bike srl dal 31.8.2020 e proroghe, con buste paga;

Alla luce delle circostanze appena analizzate, e procedendo alla valutazione comparativa del contesto di provenienza con l'attuale situazione, reputa il Collegio che il Richiedente, in caso di rimpatrio forzato, sarebbe sottoposto ad un sicuro pregiudizio, in quanto sarebbe coattivamente ricondotto a una situazione personale di precarietà ed incertezza e costretto a rinunciare alla stabilità economica raggiunta.

La domanda va di conseguenza accolta.

VI. Nulla sulle spese processuali, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda, fondata su documentazione prodotta solo in questo giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Rigetta la domanda di Protezione Internazionale;
Accoglie la domanda subordinata formulata da [redacted], volta al riconoscimento della Protezione per casi speciali, e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per quanto di competenza;
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Torino, 10/03/2021

Il Presidente Est.
Donata Clerici